Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 11 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di MARIELLA BURANI RETAIL Srl in liquidazione, al fine della proroga dello strumento della CIG in deroga ex art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per MARIELLA BURANI RETAIL Srl in liquidazione, Franco Cadoppi e Maria Domenica Costetti;
- per CONFINDUSTRIA REGGIO EMILIA, Alessandro Parma;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per FISASCAT CISL Naz.le., Marco De Murtas;
- per UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- L'Azienda ha fruito del trattamento di CIG in deroga, in virtù degli accordi ministeriali del 6.10.2010 - integrato dall'accordo del 7.4.2010 - e del 27.10.2011, per complessivi 14 mesi, dall'1.10.2010 al 31.12.2011. Successivamente, con accordo governativo del 26 .01.2012, le parti hanno concordato il ricorso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga, in scadenza al 30 giugno 2012.
- Ad oggi, vista la situazione di crisi economica in cui versa la Capogruppo Mariella Burani Fashion Group in Fallimento, CONFINDUSTRIA Reggio Emilia – nota prot. 0014580 - ha richiesto, in nome e per conto della propria associata MARIELLA BURANI RETAIL Srl, un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione di un accordo per l'accesso ad ulteriori 6 mesi di CIG in deroga;
- pertanto, il Ministero, con nota prot. 0014810, ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda, rilevando che la crisi del settore continua ad incidere sui risultati produttivi e rende necessario procedere ad una riorganizzazione della struttura societaria. In particolare, la Società dichiara che la riorganizzazione della Mariella Burani Retail Srl in liquidazione è condizionata dall'andamento della Capogruppo Mariella BURANI Fashion che, allo stato, è sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento con esercizio provvisorio. Pertanto, solo all'esito di decisioni della Capogruppo in ordine alla cessione di beni aziendali, sarà possibile prevedere l'auspicata ripresa della attività a pieno regime, e al tempo stesso, risulta di rilevante importanza mantenere la Mariella Burani Retail attiva, anche al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale nel complesso e, con esso, le competenze professionali specifiche nonché il livello occupazionale.

VISTA

La Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n.2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art.19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- L'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso alla **proroga del trattamento di CIG in deroga**, di ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2012 fino al 31 dicembre 2012, con riguardo ad un numero massimo di **21 lavoratori**, pari all'organico complessivo in forza alla Società (di cui n. 4 part-time), come di seguito specificato:

REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 7 lavoratori):

- Sede amministrativa di Reggio Emilia, **n. 3** lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria massima dell' 80%;
- Boutique di Reggio Emilia, **n. 2** lavoratori (di cui n. 1 part-time al 70%) sospesi a rotazione con riduzione oraria massima del 20%;
- Boutique di Parma, **n. 2** lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria massima del 50% nei mesi di luglio ed agosto e del 100% a partire dal mese di settembre, stante la prossima chiusura del punto vendita.

REGIONE LOMBARDIA (n. 7 lavoratori):

- Boutique di Mantova, **n. 2** lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria massima del 20%;
- Boutique di Milano, **n. 5** lavoratori (di cui n. 2 part-time al 70% ed all'80%) sospesi a **zero ore** senza rotazione, stante la chiusura del punto vendita.

REGIONE LIGURIA (n. 2 lavoratori):

- Boutique di Genova, **n. 2** lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria massima del 20%.

REGIONE LAZIO (n. 2 lavoratori):

- Boutique di Roma, **n. 2** lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria massima del 50%.

REGIONE VENETO (n. 2 lavoratori):

- Boutique di Verona, **n. 2** (di cui n. 1 part-time al 60%) lavoratori sospesi a **zero ore** senza rotazione, stante la chiusura del punto vendita.

REGIONE ABRUZZO (n. 1 lavoratore):

Boutique di Pescara, **n. 1** lavoratore che sarà collocato in Cassa dal mese di settembre a **zero ore**, stante la prossima chiusura del punto vendita.

- La rotazione, ove prevista, avverrà su base quindicinale e verticale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni.
- La Società richiederà il pagamento all'INPS. Il trattamento di integrazione salariale, trattandosi di proroga, sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.

- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che la Regione Lombardia ha completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).
- Italia Lavoro, si incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui i lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della DG delle Politiche Attive e Passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto

SOCIETA'

ITALIA LAVORO S.p.A.

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI